



Comune di Grumo Nevano

Provincia di Napoli

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI LEGNOSI C.E.R. 20 01 38.**

CIG: 5093854D49

CPV : 90514000-3

F.to Il Responsabile del VII Settore
C.te Luigi Chiacchio

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di trattamento presso impianti autorizzati al recupero di Rifiuti Legnosi - CER 20.01.38, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti cittadini, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Il quantitativo di rifiuti presunto e non vincolante per il CER in questione, è pari a circa 215,00 Ton/anno, quindi per complessive Ton. 430,00 (anni due).

Tale quantità è stata determinata secondo le quantità smaltite nell'anno 2012.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta ammonta presuntivamente ad € 25.800,00 per anni due, e risulta così suddiviso:

C.E.R.	Descrizione	Ton.	prezzo	Totale
20.01.38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	430,00	€ 50,00	€ 21 500,00
	I.V.A.		10,00%	€ 2 150,00
	TOTALE			€ 23 650,00

L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta offerto in riferimento al prezzo unitario di €. 50,00 per ogni tonnellata di rifiuto conferito.

Art. 3 - CARATTERE DEL SERVIZIO E DURATA DELL'APPALTO

I servizi oggetto di questo appalto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare all'Ente appaltante le migliori condizioni d'igiene, pulizia e decoro.

È previsto un periodo di affidamento di due anni (2013 – 2014), prorogabile esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo appaltatore.

La fase di trattamento dei rifiuti oggetto del presente capitolato è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- sono da considerarsi ad ogni effetto "servizi pubblici" e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i. ;
- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singolo in tutte le fasi del servizio;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare e riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Art. 4 - SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.55 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale offerto a prezzi unitari su quello posto a base di gara, di cui all'art. 3 del presente Capitolato d'appalto, IVA esclusa, con valutazione della congruità dell'offerta ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le modalità amministrative di partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e le certificazioni di capacità tecnico-economica e finanziaria da presentare a cura delle ditte concorrenti sono specificate nel bando di gara.

Mentre l'offerente resta impegnato, per effetto della presentazione della stessa offerta, il Comune non assume verso questi nessun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti

l'affidamento in questione e ad essi necessari o dipendenti, avranno conseguito la piena efficacia giuridica.

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti dei concorrenti devono rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006.

La Ditta concorrente inoltre deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- Certificazione di sistema di qualità di cui all'art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2008 – VISION 2000 – in corso di validità, per lo specifico settore oggetto dell'appalto, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la medesima certificazione deve essere posseduta da ciascuna di esse;
- Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001/2004 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi, la medesima certificazione deve essere posseduta da ciascuna di esse;
- Possesso o disponibilità di un impianto ad accettare per l'intero periodo di validità del contratto l'intero quantitativo di rifiuti di 430 (quattrocentotrenta) tonnellate per il servizio oggetto della gara e relativo al codice CER 20.01.38;
- Possesso di regolare autorizzazione regionale e/o provinciale per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in corso di validità, da cui risulti attività per il codice CER 20.01.38, indicandone il numero, la data, l'Ente di rilascio, la tipologia e i quantitativi dei rifiuti da smaltire o recuperare rientrante nel codice CER 20.01.38, la localizzazione il metodo di trattamento o recupero dei rifiuti di cui allo stesso codice CER e la data di scadenza dell'autorizzazione del medesimo impianto.

Non saranno ammesse alla gara ditte in possesso di autorizzazione diversa da quella di cui innanzi. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo o mandante titolare dell'impianto dove avviene l'attività di trattamento, ovvero, l'attività di trattamento deve avvenire in un unico impianto, in possesso dell'autorizzazione regionale di cui innanzi e che sia nella titolarità dell'impresa capogruppo e dell'impresa mandante;

- Ubicazione dell'impianto ad una distanza massima di 50 Km, calcolata sul percorso stradale più breve dalla Isola Ecologica comunale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa presso il cui impianto avviene il trattamento dei rifiuti. Posso partecipare anche titolari di impianti oltre la distanza prima fissata, assumendosi l'obbligo dei costi di trasporto oltre i 50 Km. Tali costi sono indicati all'art. 11 del presente C.S.A.
- Idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due istituti bancari o Intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993, attestanti la solidità finanziaria ed economica dell'impresa. In caso di raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la ditta mandataria e di una referenza bancaria per ogni ditta mandante Aver presentato nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2010 – 2011 – 2012) bilanci in utile. In caso di raggruppamento il requisito dovrà essere posseduto da tutte le ditte costituenti il raggruppamento;
- Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, regolarmente e con buon esito, servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara.

In caso di raggruppamento e/o consorzio il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 40% dalla ditta mandataria o da una impresa consorziata; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti;

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i tecnici incaricati dei controlli di qualità, indicazione e descrizione delle attrezzature tecniche, così da consentire una loro precisa

individuazione e rintracciabilità, le misure adottate per garantire la qualità del servizio, nonché gli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone per eseguire il medesimo servizio.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare la disponibilità ad iniziare il servizio anche prima della stipulazione del contratto di appalto.

Art. 6 - PROPRIETA' DEL BENE

La proprietà del rifiuto descritto all'art. 1 del presente bando è del Comune di Grumo Nevano fino all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di conferimento. Una volta conferito, "il bene rifiuto" diventa di proprietà dell'impianto iniziale, che dovrà utilizzarlo per una delle operazioni di stoccaggio e/o trattamento e/o recupero.

Detentore del rifiuto è il raccoglitore/trasportatore.

Resta stabilito che i corrispettivi provenienti dal consorzio RILEGNO, saranno fatturati ed incassati dal Comune di Grumo Nevano.

Art. 7 – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Il Comune di Grumo Nevano provvederà a propria cura e spese al conferimento dei rifiuti di cui al CER 20.01.38 presso l'impianto di destinazione iniziale, avvalendosi del soggetto affidatario dei servizi di igiene urbana.

L'impianto di destinazione iniziale indicato in sede di offerta dovrà essere unico per tutto il quantitativo stimato di rifiuti e non potrà essere mutato senza il previo consenso del Comune di Grumo Nevano, dietro motivata richiesta dell'appaltatore.

I conferimenti avverranno di media settimanalmente, domenica esclusa, nella fascia oraria compresa tra le 06.30 - 12.30, di norma nella giornata del giovedì. Eventuali variazioni saranno comunicate con preavviso di almeno una giornata lavorativa.

Il conferimento avverrà esclusivamente a mezzo di cassoni scarrabili.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (F.I.R), corredato da tagliando indicante il peso (lordo e netto) riscontrato in partenza dal Comune di Grumo Nevano, e al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura, così da determinare il peso netto. La copia di tale documento, timbrata e firmata per accettazione dall'impianto di trattamento e completa dell'indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa al gestore dei servizi di igiene urbana.

Il numero di conferimenti e/o il peso dei medesimi potrebbe subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel Bando sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento.

Art. 8 – QUANTITATIVI CONFERIBILI

Il quantitativo presunto, non vincolante, di rifiuti conferibili viene stimato intorno alle 215,00 Ton/anno, e per complessive Ton 430,00 riferite alla durata biennale dell'appalto.

Si fa rilevare che il corrispettivo del servizio verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente conferiti. Alla ditta aggiudicataria non verrà pertanto riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità inferiori alle stime.

I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione iniziale, purché determinati con doppia pesata (pieno carico, tara e netto).

E' facoltà del Comune di Grumo Nevano effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pese pubbliche o con le pese ubicate nei propri Centri di Raccolta. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori ai 100 kg. fra la pesa pubblica/ pesa dei Centri di Raccolta e la pesa dell'impianto di destinazione iniziale.

È fatto obbligo per entrambe le parti di fornire l'omologazione delle rispettive pese e le relative risultanze dei controlli periodici previsti per legge.

ART. 9 - CONFORMITÀ DEL RIFIUTO

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica. L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche; se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso. Si precisa che per rifiuti legnosi si intende qualsiasi materiale, (imballaggi, involucri, casse e similari, etc.) costituito esclusivamente in legno anche trattato, con una percentuale di materiale diverso fino al 20%.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dall'analisi merceologica risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di 20 (venti) punti percentuali, i rifiuti quantificati nel F.I.R. oggetto della verifica saranno contabilizzati con un incremento del prezzo netto aggiudicato del 5% per ogni tonnellata di rifiuto organico contestata.

In ogni caso fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 20% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore e in quelli che potrebbero essere emanati durante il corso del contratto.

L'impianto di destinazione iniziale dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. .

Art. 11 – CORRISPETTIVI

I corrispettivi dell'appalto sono stabiliti negli importi pari a quelli indicati in offerta dalla ditta aggiudicataria, espressi in Euro/tonnellata; detta offerta si intende al netto di IVA e comprensiva di Ecotassa ed eventuale Contributo Ambientale.

La ditta aggiudicataria rinuncia pertanto espressamente a qualsivoglia domanda di rimborso di Ecotassa e di Contributo Ambientale laddove corrisposta nella misura stabilita dalle disposizioni regionali, riconoscendo che detto tributo, ove applicabile, è già compreso nell'importo contrattuale.

La fattura mensile dovrà contenere il quantitativo mensile conferito, moltiplicato per il prezzo indicato nell'offerta economica di aggiudicazione.

Alla fattura dovrà essere allegato un tabulato riepilogativo dei conferimenti effettuati, al quale seguirà l'invio dei dati e documenti di cui al successivo art. 14 .

I costi di trasporto sono a carico del Comune di Grumo Nevano per impianti di destinazione iniziale ubicati nel raggio di 50 Km; oltre tale distanza, il costo di trasporto fino a destinazione (ossia dal 50° Km in avanti) è a carico dell'Appaltatore. Tali costi saranno determinati secondo quanto stabilito nelle tabelle prezzi edite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania ed il Molise e che sin d'ora viene fissato in €. 0,11 (q.le x Km.)

Art. 12 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi dell'appalto.

A decorrere dal 13° mese successivo all'avvio del servizio l'adeguamento del prezzo potrà essere concesso, su richiesta della ditta aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 115 e 7, comma 4 lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .

Art. 13 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà pagato dal Comune di Grumo Nevano alla ditta aggiudicataria, sulla base della rendicontazione prodotta, a 60 gg. DFFM.

Art. 14 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto all'impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dell'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 16 – RISOLUZIONE E RESCISSIONE CONTRATTUALE

Il contratto d'appalto potrà essere risolto anticipatamente da parte dell'Amministrazione Comunale nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per l'Amministrazione Comunale anche per risarcimento danni:

- 1) in caso di mancata assunzione del servizio da parte dell'Impresa entro la data stabilita dal contratto e dai documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) in caso di cessione dell'impresa oppure di cessazione dell'attività dell'impresa;
- 3) in caso in cui venga accertata da parte dell'A.C., il subappalto in violazione dell'art. 10 del presente CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- 4) in caso in cui si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti e/o del Decreto Dirigenziale Regionale;
- 5) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi;
- 6) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- 7) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82;
- 8) in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- 9) in caso di concordato preventivo, fallimento o violazione degli obblighi contributivi, retributivi e fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa.

Nei casi sopra citati il contratto si risolve di diritto nel momento in cui l'Amministrazione Comunale comunica all'impresa, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutoria espressa ed efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'impresa stessa. L'Amministrazione Comunale procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad incamerare la cauzione definitiva ed al risarcimento del danno qualora:

- a) l'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare danno all'Amministrazione Comunale;
- c) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) arbitrario abbandono o sospensione del servizio non dipendente da cause di forza maggiore.

Nei casi sopra citati il Committente farà pervenire all'impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla presentazione entro sette giorni naturali

consecutivi. Decorso detto termine senza che l'impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal capitolato, il contratto si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, dedotte le eventuali penali.

Sia l'Amministrazione Comunale sia l'impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'impresa, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'affidamento del servizio all'impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 1373 comma 2 del codice civile, il Comune ha facoltà di rescindere il contratto previa comunicazione scritta all'altra parte, da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 mesi prima dello scioglimento del rapporto contrattuale.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di emanazioni di Leggi e regolamenti sovra comunali o condizioni ad essa favorevoli nell'economia della raccolta della frazione di organico di avvalersi della clausola rescissoria del contratto senza riconoscere alcun titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

Art. 17 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA – SPESE

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del D.lgs. 163/2006). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. Servizio

La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del valore complessivo dell'appalto.

La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, ex art. 113 del D.lgs. n° 163/2006.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione Comunale, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Saranno a carico dell'Appaltante tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusi I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

Art. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

La ditta aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'esercizio da parte del Comune di Grumo Nevano della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse (comunicazione di un C/C, conto corrente, dedicato alla ricezione dei pagamenti nonché indicazione in fattura del CIG relativo).

Art. 19 – SUBAPPALTO

La gestione del servizio dovrà essere interamente svolta dalla ditta aggiudicataria, con possibilità di subappaltare esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 20 - PENALITA'

In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il contratto cui il presente capitolato è riferito, la ditta aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 24 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di una penale di € 50,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione della inadempienza trasmessa a mezzo di raccomandata, anche anticipata via fax, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni in forma scritta entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

L'ammontare della penale sarà trattenuta sul primo rateo del corrispettivo, successivo alle determinazioni applicate, e comunque dopo il termine assegnato per le controdeduzioni, anche se non formalizzate dalla ditta aggiudicataria stessa.

E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penalità e rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento.

Il ritardo da parte della ditta aggiudicataria nell'accettazione del carico di rifiuti superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte del Comune di Grumo Nevano di una penale pari a 1/100 dell'importo a base d'asta, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione di cui all'art. 15 del capitolato d'oneri per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non gestito ex art. 2 del presente capitolato e non dovuto a fermo impianto ex art.13 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

Art. 21 – COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente della ditta aggiudicataria di segnalare al Comune di Grumo Nevano quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del loro compito, possono impedire il regolare adempimento del servizio. E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità evidenziatasi.

Art. 22 - FERMO IMPIANTO

Durante le eventuali soste tecniche dell'impianto iniziale, complessivamente non superiori a 15 giorni di conferimento annui, i rifiuti potranno essere inviati, previa indicazione da parte della ditta aggiudicataria, ad altro impianto in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le condizioni offerte in sede di gara non muteranno.

La comunicazione del fermo impianto iniziale per manutenzione e dell'impianto alternativo dovrà essere effettuata almeno 15 giorni prima del verificarsi della fermata, salvo documentata causa d'urgenza a seguito di imprevisto (quale ad esempio un incendio).

Alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto al massimo quanto offerto in sede di Gara.

Art. 23 - FORMULARI IDENTIFICATIVO RIFIUTO

In attesa dell'avvio a pieno regime del sistema previsto dal SISTRI, I formulari di movimentazione verranno emessi dal gestore dei servizi di igiene urbana.

La ditta aggiudicataria provvederà con cadenza mensile, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, alla rendicontazione dei quantitativi conferiti dal Comune di Grumo Nevano, indicando in modo distinto:

1. Comune di provenienza del rifiuto;
2. Data e F.I.R. (o scheda di trasporto SISTRI);
3. Quantitativo conferito;
4. Importo fatturato al Comune.

Art. 24 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il Comune di Grumo Nevano si riserva di far iniziare il servizio anche se non dovesse essere ancora stato sottoscritto il contratto d'appalto.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad avviare il servizio di cui sopra nei termini indicati.

L'aggiudicazione sarà vincolante per la ditta aggiudicataria mentre sarà impegnativa per il Comune di Grumo Nevano solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.

Il Comune può, per motivi di interesse pubblico, non procedere all'aggiudicazione dell'appalto o posticipare la decorrenza del termine iniziale del proprio rapporto contrattuale senza che la Ditta provvisoriamente aggiudicataria possa eccepire alcunché.

La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile ad effettuare il servizio entro 15 gg. dalla comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Art. 25 - ESECUZIONE IN DANNO

L'applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all'esecuzione di tutti i servizi o di parte di essi, d'ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza alle condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l'esecuzione dei lavori o li conducesse in maniera imperfetta.

Al pagamento delle rate verranno detratti gli importi derivanti dalle relative penali comminate.

Art. 26 - DISPOSIZIONI VARIE E CONTROVERSIE

La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediato inizio al servizio oggetto del presente appalto e comunque entro e non oltre giorni quindici dall'ordine impartito dal Comune di Grumo Nevano anche in pendenza della stipula del contratto previa sottoscrizione del verbale di consegna sotto le riserve di legge.

In caso di inadempienza all'ordine nei termini di cui sopra la stazione appaltante, previa contestazione, può risolvere il contratto ipso iure mediante semplice dichiarazione stragiudiziale con avviso di ricevimento.

Dopo il quinto giorno di interruzione del servizio per qualsiasi causa, è facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in danno della ditta aggiudicataria.

In caso di controversie, qualora non si addivenisse alla risoluzione in via bonaria, è competente il Foro di Napoli, escludendosi in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Motivo di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto è il venir meno dei requisiti di cui al presente capitolato e bando di gara.

Art. 27 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La ditta aggiudicataria è tenuta all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune di Grumo Nevano o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si procederà a segnalare l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso.

Per la violazione degli obblighi suddetti la stazione appaltante procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo altresì di osservare e far osservare ai propri dipendenti le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto; è tenuta inoltre ad osservare le disposizioni emanate dalla ASL e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 28 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono richiamate ed applicabili al presente atto le disposizioni di legge, i regolamenti e le ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché il D.P.R. n° 1063/62, la Legge n° 55/90, il Decreto Legislativo 163/2006 per quanto applicabili, ed ogni altra norma relativa ad attività svolte nell'espletamento del servizio.

Il Sindaco o altra autorità preposta potrà, in circostanze speciali che richiedano eccezionali provvedimenti in difesa della salute pubblica, emanare norme di emergenza sul funzionamento dei servizi.

Art. 29 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. in ordine al procedimento instaurato da questo bando s'informa che:

- 1) Il Comune di Grumo Nevano è soggetto attivo della raccolta dei dati;
- 2) i dati sono raccolti esclusivamente al fine di provvedere all'espletamento e alla gestione della procedura di aggiudicazione;
- 3) conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento di dati ha natura di onere:
 - per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto, è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta del presente bando a pena di esclusione;
 - per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione e della conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti s'intenderà decaduta dall'aggiudicazione;
- 4) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 - al personale dipendente di questo Ente, responsabile in tutto o in parte del procedimento e comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, nonché alla commissione aggiudicatrice della gara;
 - ai concorrenti che partecipano alla gara, nonché a tutti gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ;
- 5) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici;
- 6) l'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;
- 7) in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito dei procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
- 8) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale si rinvia.

Art. 30 - CLAUSOLE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA

In conformità anche a quanto disposto (al Titolo II, lettera f) dall'Ordinanza del Commissario del Governo per l'Emergenza Rifiuti n. 27 del 22.1.2004, pubblicata sul Bollettino Regionale della

Campania n. 7 del 16.2.2004, il Comune di Grumo Nevano ha sottoscritto con il Prefetto di Napoli il "Protocollo di Legalità", in data 27/08/2007, il cui contenuto si richiama integralmente nel presente Capitolato. Le Ditte concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D. Lgs. 445/2000), con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante, con la quale si impegnano ad osservare le Clausole espressamente riportate in tale protocollo di legalità.

Le clausole citate formeranno parte integrante dello stipulando contratto di appalto con l'impresa aggiudicataria.

L'inosservanza di una delle predette clausole costituisce causa espressa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.

E' fatto carico all'impresa aggiudicataria, a pena di risoluzione del contratto, di comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi intervenuta negli organi societari e dei procuratori speciali, ivi comprese quelle relative agli eventuali beneficiari di sub affidamenti (titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati) o fornitori.

Le richieste di informazioni antimafia sui soggetti beneficiari di affidamenti e sub affidamenti saranno inoltrate alle Prefetture ove è ubicata la sede legale, nonché a quelle sul cui territorio risultano le sedi secondarie dei medesimi soggetti, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/LEG/240.514.3 del 14.12.1994, nonché della Circolare prefettizia n. 2800/Gab/Antimafia del 5.1.1999.

L'impresa accetta la clausola risolutiva del contratto e di rinunciare al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune committente, qualora sussistano, in corso di appalto, a proprio carico, ovvero di qualunque altro componente la compagine sociale o di qualunque altro operatore economico riunito o consorziato e relativi singoli raggruppati e consorziati informazioni interdittive ex artt. 4 d. lgs. 490/94 e 10 d.p.r. 252/98 ovvero ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o accordi con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale di interesse, ovvero informative prefettizie atipiche ex art. 1-septies d.l. 629/82, convertito, con modificazioni, dalla l. 726/82, come richiamate dall'art. 10, comma 9, d.p.r. 252/98. L'impresa accetta l'immediata risoluzione di diritto dei rapporti di subappalto e/o di subcontratti, con irrevocabile rinuncia al diritto di azione e ad ogni sostanziale pretesa, anche risarcitoria, ove vengano acquisite informative interdittive tipiche e/o atipiche nei confronti delle imprese interessate ai risolti subappalti e/o subcontratti;

L'impresa accetta l'obbligo di non approvvigionarsi presso il soggetto controindicato attinto da informative interdittive tipiche e/o atipiche in relazione alle forniture e servizi "sensibili" di cui al protocollo di legalità, cui si rinvia.

Le imprese partecipanti dovranno, inoltre, garantire il pieno rispetto delle sotto riportate clausole alla luce della nota prefettizia n. I/35010/Area 1/Ter/ OSP del 27/9/2010:

Clausola 1)

"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 27/08/2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito www.utgnapoli.it e che qui si intendono integralmente riportate e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti";

Clausola 2)

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);

Clausola 3)

"La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa";

Clausola 4)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratti, informazioni interdittiva di cui all’art. 10 del D.P.R. n°252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.”;

Clausola 5)

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratti, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.”;

Clausola 6)

“La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.”;

9. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

“La sottoscritta impresa dichiara, che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali :

Si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche;

- Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante.

- A comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Autorizza la stazione appaltante, ad inserire, nel contratto, a pena di nullità assoluta, clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di

cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 31 – RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 32 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA (salvaguardia)

Il contratto sarà rescisso qualora durante l'esecuzione del servizio subentrino coattivamente l'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2010 n. 26 e ss.mm.ii, attraverso la S.A.P.NA. s.p.a. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) o altro Ente sovracomunale, senza che l'Impresa possa vantare crediti o diritti nei confronti del Comune per il mancato utile derivante dalla differenza tra quanto previsto per le prestazioni originarie appaltate e quelle effettivamente eseguite.

Il Comune si riserva altresì, la facoltà di recedere dal contratto in corso, sia nel suo complesso sia specificatamente per ogni singolo servizio oggetto dell'Appalto, senza penalità, indennità o altro tipo di corrispettivo, nel caso previsto dall'art. 198, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006, con preavviso di sei mesi all'Appaltatore a mezzo lettera raccomandata r/r, qualora l'Amministrazione dovesse decidere per nuove o diverse forme di gestione dei servizi, in base alle possibilità consentite o imposte dalla normativa. Il contratto sarà da intendersi automaticamente risolto, senza alcun titolo di indennizzo o penalità, nel momento in cui l'esercizio delle funzioni Comunali in materia di rifiuti venisse trasferito all'A.T.O. di cui al citato D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 33 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa:

- a) tutte le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi;
- d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla stipulazione del contratto.

2. Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico della ditta aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

F.to Il Responsabile del VII Settore
C.te Luigi Chiacchio